UIL SCUOLA-Spezzoni fino a 6 ore nella scuola secondaria: disponibilità dei docenti entro il 15 luglio

Con l' **Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026** (Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124,

e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) e con la successiva **nota ministeriale prot. n. 11814 del 6 maggio 2026**,

il Ministero dell'Istruzione e del Merito **ha ridefinito le modalità di gestione degli spezzoni orario pari o inferiori a sei ore settimanali nella scuola secondaria di primo e secondo grado.**

La nuova disciplina introduce una fase preventiva di ricognizione delle disponibilità dei docenti di ruolo, attribuisce un ruolo centrale agli Uffici scolastici territoriali e modifica l'ordine delle priorità per il conferimento delle ore residue e delle eventuali supplenze.

Spezzoni fino a sei ore: il nuovo quadro normativo

Tra le novità più significative introdotte per l'anno scolastico 2026/2027 vi è la revisione delle procedure relative alle frazioni orarie pari o inferiori a sei ore settimanali nella scuola secondaria.

La disciplina è contenuta nell' **Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026** ed è stata successivamente dettagliata dalla **nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 11814 del 6 maggio 2026** ,

recante le *Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2026/2027*.

La verifica delle disponibilità entro il 15 luglio

La principale innovazione consiste nell'introduzione di **un adempimento preventivo a carico dei dirigenti scolastici.**

Entro il **15 luglio 2026**, sulla base degli esiti della mobilità e delle eventuali successive rettifiche, il dirigente scolastico è tenuto a verificare la disponibilità dei docenti titolari nell'istituzione scolastica

per l'anno scolastico 2026/2027 ad assumere ore aggiuntive oltre l'orario obbligatorio di insegnamento, fino al limite massimo di ventiquattro ore settimanali.

Tale disponibilità deve essere formalmente acquisita agli atti della scuola.

La procedura non determina automaticamente l'assegnazione degli spezzoni, ma costituisce una ricognizione preliminare indispensabile per le successive operazioni.

La comunicazione agli Uffici scolastici entro il 20 luglio

Una volta completata la rilevazione delle disponibilità, il dirigente scolastico deve comunicare entro il **20 luglio** all'Ufficio scolastico territorialmente competente le classi di concorso per le quali siano stati individuati docenti disponibili a svolgere ore eccedenti l'orario obbligatorio.

La disponibilità manifestata dai docenti, tuttavia, non produce ancora effetti immediati. Le ore residue, infatti, possono essere utilizzate nelle successive operazioni di mobilità annuale e, in particolare, nelle procedure di assegnazione provvisoria e utilizzazione.

Il ruolo della mobilità annuale e il nulla osta dell'Ufficio scolastico

La nota ministeriale chiarisce che gli spezzoni potranno essere attribuiti ai docenti di ruolo che abbiano espresso disponibilità soltanto qualora, concluse le operazioni di mobilità di fatto, risultino ancora disponibili frazioni orarie non superiori a sei ore.

In tale circostanza sarà l'Ufficio scolastico territoriale a rilasciare il necessario nulla osta affinché il dirigente scolastico possa procedere all'assegnazione interna delle ore residue.

La scelta ministeriale conferma quindi la priorità delle operazioni di mobilità annuale rispetto all'attribuzione degli spezzoni come ore eccedenti.

Gli spezzoni non assegnati e la costituzione dei posti orario

Le ore non attribuite alle scuole mediante la procedura sopra descritta non rimangono inutilizzate.

La normativa prevede infatti che gli Uffici scolastici utilizzino tali disponibilità per la costituzione dei cosiddetti *posti orario*, attraverso operazioni di aggregazione territoriale finalizzate a creare incarichi più consistenti e maggiormente attrattivi per gli aspiranti supplenti.

Gli spezzoni residui dopo l'inizio delle lezioni

Una volta concluse le operazioni di mobilità, di costituzione dei posti orario e di conferimento delle supplenze provinciali, possono permanere ulteriori spezzoni pari o inferiori a sei ore settimanali.

In questo caso l'ordinanza individua un preciso ordine di priorità.

La precedenza spetta ai docenti a tempo determinato già in servizio nella scuola che abbiano diritto al completamento dell'orario.

Solo successivamente le ore possono essere attribuite al personale con orario completo, dapprima ai docenti a tempo indeterminato e poi a quelli a tempo determinato, purché in possesso della specifica abilitazione o specializzazione richiesta.

Il ricorso alle graduatorie di istituto

Qualora non sia possibile attribuire internamente gli spezzoni residui, le istituzioni scolastiche devono procedere mediante lo scorrimento delle **graduatorie di istituto di prima e seconda fascia** .

Solo in caso di ulteriore incapienza la normativa consente di estendere la ricerca a docenti già in servizio nella scuola privi dell'abilitazione specifica, purché in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Quando interviene la terza fascia

La novità più rilevante per il personale precario riguarda il fatto che il ricorso a nuovi supplenti esterni tramite **graduatorie di istituto di terza fascia** diventa l'ultima soluzione possibile.

Solo quando tutte le precedenti opzioni risultano impraticabili il dirigente scolastico può procedere all'individuazione di nuovi supplenti mediante lo scorrimento della terza fascia.

Ne deriva una riduzione degli spazi di reclutamento diretto dalla terza fascia per gli spezzoni di limitata consistenza oraria, almeno nella fase iniziale dell'anno scolastico.

Disponibilità sopravvenute e supplenze in corso d'anno

La nota ministeriale disciplina anche le disponibilità che dovessero emergere successivamente all'avvio dell'anno scolastico.

Anche in questo caso viene privilegiata l'attribuzione interna ai docenti già in servizio e in possesso della specifica abilitazione o specializzazione, con precedenza per i supplenti aventi diritto al completamento dell'orario.

Solo successivamente si procede allo scorrimento delle graduatorie di istituto di prima e seconda fascia, quindi all'eventuale attribuzione a personale privo di abilitazione ma in possesso del titolo di studio e, infine, allo scorrimento della terza fascia.

Cosa cambia per scuole e supplenti

La nuova procedura modifica significativamente la gestione degli spezzoni fino a sei ore. Per i dirigenti scolastici aumenta l'attività programmatoria già nella fase estiva, **con l'obbligo di acquisire e documentare preventivamente le disponibilità dei docenti di ruolo.**

Per il personale precario, invece, cresce il peso delle operazioni interne alla scuola e dei diritti di completamento orario, mentre si riducono le possibilità di accesso immediato agli spezzoni attraverso le graduatorie di istituto.

In allegato, la nota ministeriale.

Iscriviti al canale WhatsApp - **LINEA DIRETTA UIL SCUOLA PRATO:**

- **https://chat.whatsapp.com/G8tjbaoB5VFDamGWkOaPW2?mode=wwc**

Cordiali Saluti,
Prof. Luigi Rocca
Segretario Territoriale UIL Scuola Prato
Cell. 3890984199

FEDERAZIONE
UIL SCUOLA RUA
PRATO

FIDUCIA

DOCENTI DI RUOLO
ORE ECCEDENTI FINO A 6 ORE
ENTRO IL 15 LUGLIO LA DISPONIBILITÀ

ENTRO IL 15 LUGLIO

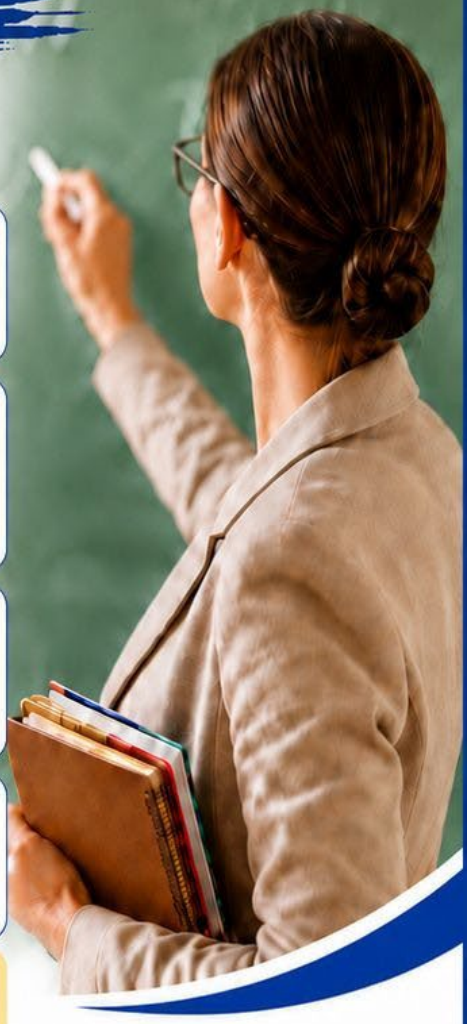
Una novità prevista dall'**O.M. n. 27/2026.**
Ecco cosa c'è da sapere.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DISPONIBILITÀ?
I docenti di ruolo della scuola secondaria, compresi i neo-trasferiti.

COSA OCCORRE FARE?
Comunicare alla scuola di titolarità la propria disponibilità **ad accettare eventuali ore eccedenti oltre l'orario obbligatorio di insegnamento.**

QUANDO SARANNO ASSEGNATE LE ORE?
Solo dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria e soltanto in presenza di spezzoni residui.

SE HO CHIESTO ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?
La disponibilità può essere comunque presentata. In caso di assegnazione provvisoria, la disponibilità nella scuola di titolarità non produrrà effetti.



ATTENZIONE
La disponibilità non costituisce assegnazione automatica delle ore. Le modalità operative saranno definite dalla scuola di titolarità.

Prof. Luigi Rocca: 3890984199